

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

---

## COMUNICATO UFFICIALE N. 15/Cf (2004/2005)

La Corte federale, composta dai Sigg.ri:

Dott. Pasquale de LISE	- Presidente
Prof. Carlo MALINCONICO	- Componente
Prof. Piero SANDULLI	- Componente
Prof. Mario SANINO	- Componente
Prof. Mario SERIO	- Componente
Avv. Mario VALITUTTI	- Componente

assistita per la Segreteria dal Dott. Massimo Nocente;

nella riunione tenuta in Roma il 9 febbraio 2005, ha adottato le seguenti decisioni le cui motivazioni qui di seguito si trascrivono:

### **1. RICORSO DEL SIG. CORRERA FABRIZIO, EX ART. 32, COMMA 5, DELLO STATUTO FEDERALE, TENDENTE AD OTTENERE LO SVINCOLO D'AUTORITA' DEI CALCIATORI DA SILVA LOBO WILLIAN E PEREIRA DE SOUZA ALVARINDO DALL'A.S. NAPOLI CALCIO A 5**

Il sig. Correra Fabrizio, in rappresentanza della società di consulenza Fabrizio Correra e Partners, in qualità di curatore degli interessi dei calciatori Da Silva Lobo Willian e Pereira De Souza Alvarindo, ha inoltrato ricorso alla Corte federale, ex art. 32, comma 5, dello Statuto federale. In detto ricorso l'istante richiede lo svincolo d'autorità dei propri assistiti dall'A.S. Napoli Calcio a 5, a causa della mancata offerta di un rimborso spese per la stagione sportiva 2004/2005.

Il ricorso è inammissibile.

La Corte federale osserva, infatti, che l'atto è stato sottoscritto da persona non legittimata, in quanto, da un lato, non è portatrice di alcun interesse che la abiliti a proporre reclamo, così come prescritto dall'art. 29, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, e, dall'altro, non risulta fornita di alcuna procura da parte di un soggetto legittimato a ricorrere.

P.Q.M.

la Corte federale dichiara il ricorso inammissibile, ex art. 29, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per carenza di legittimazione.

.....

**2. RICORSO DELL’A.S. ACCADEMIA BRERA, EX ART. 32, COMMA 5, DELLO STATUTO FEDERALE, TENDENTE AD OTTENERE L’INTERPRETAZIONE UNIVOCA IN ORDINE AGLI EFFETTI SANZIONATORI DELL’ART. 12, COMMA 5, LETT. C), DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA**

L’A.S. Accademia Brera chiede che la Corte federale accolga il proprio ricorso “non per caducare i provvedimenti già adottati dai legittimi organi di giustizia sportiva, ma di sanare le lesioni dei diritti fondamentali e associativi”, derivanti dalla non corretta applicazione della lettera c), comma 5, dell’art. 12 del Codice di giustizia sportiva.

Si osserva in proposito e preliminarmente che il ricorso alla Corte federale non è previsto per le società, per quanto riguarda le richieste di interpretazione delle norme, ai sensi dell’art. 22, comma 1, lett. a) del Codice di Giustizia Sportiva.

Il ricorso dell’A.S. Accademia Brera va quindi dichiarato inammissibile.

Per giunta, sul punto dell’applicazione dell’art. 12, comma 5, lett. c), è intervenuto il giudicato degli organi di giustizia sportiva (Giudice Sportivo di 2° grado e C.A.F.). Ed è pacifico, come ammette la stessa ricorrente, che il ricorso alla Corte federale non può costituire un terzo grado di giudizio.

Il parere sull’interpretazione delle norme dell’ordinamento sportivo non può, dunque, essere oggetto di una pronuncia della Corte in funzione di revisione di deliberato ormai definitivo.

P.Q.M.

la Corte dichiara inammissibile il ricorso e dispone l’incameramento della tassa versata.

.....

**3. RICHIESTA DI PARERE DEL PRESIDENTE FEDERALE, EX ARTT. 30, COMMA 9, DELLO STATUTO FEDERALE E 19, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, SU ISTANZA DI RIABILITAZIONE DI TESSERATO**

La Corte federale:

- vista la richiesta di parere formulata dal Presidente Federale in ordine all’istanza di riabilitazione proposta dal calciatore Puccinelli Fabrizio;
- tenuto conto che ricorrono le condizioni soggettive richieste dall’art. 19 C.G.S. e che può attendibilmente presumersi che l’infrazione commessa non venga più ripetuta;

esprime **parere favorevole** all’accoglimento dell’istanza di riabilitazione avanzata dal calciatore Puccinelli Fabrizio.

.....

**4. RICHIESTE DI PARERE DEL PRESIDENTE FEDERALE, EX ARTT. 30, COMMA 9, DELLO STATUTO FEDERALE E 20, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, SU ISTANZE DI GRAZIA DI TESSERATI**

La Corte federale, sulle richieste di parere del Presidente Federale in merito alle istanze di grazia dei sottonotati tesserati, ha formulato i pareri di competenza, così come di seguito riportati:

### **calciatori**

La Corte federale:

- in ordine all'istanza di grazia inoltrata dal calciatore Metallo Marco in relazione alla sanzione della squalifica inflittagli fino al 30 giugno 2005;
- esaminata la documentazione in atti;
- in considerazione della circostanza che la sanzione irrogata appare non del tutto proporzionata ai fatti addebitati all'atleta;

ritiene esprimere **parere favorevole** all'accoglimento dell'istanza avanzata dal calciatore Metallo Marco.

\* \* \* \* \*

La Corte federale:

- in ordine all'istanza di grazia proposta dal calciatore Triunfo Roberto in relazione alla sanzione della squalifica fino al 21 marzo 2005;
- esaminata la documentazione in atti;
- tenuto conto delle modalità del fatto e, in particolare, della circostanza che la sanzione è stata comminata in quanto capitano della squadra e non come diretto responsabile del comportamento violento;

esprime **parere favorevole** all'accoglimento dell'istanza avanzata dal calciatore Triunfo Roberto.

\* \* \* \* \*

Deliperi Mauro, Ianni Gaetano, Barbuto Alfredo, De Cesaris Pietro, Mauro Claudio, Papasodaro Massimo, Salvatore Felice, Martorana Vincenzo, Rossi Filippo, Ferraro Pietro, Di Lione Massimo, Orlando Luca, Villa Emanuele, Pontieri Ferdinando, Paris Ivan, Quatrana Pierluigi, Campanile Ernesto, Troshani Klaudio, Veniero Giuseppe, Catania Gian Marco, Lezi Emiliano, Serilli Elio, Ardoino Luca, De Luca Fabrizio, Caruso Antonio, Garasto Enrico e Triscari Giuseppe:

**sfavorevole, in quanto la Corte non ha rinvenuto elementi idonei per la concessione dell'invocato beneficio;**

\* \* \* \* \*

Spizzirri Bruno, Carbone Mario e Martini Alessio (istanze reiterate):

**sfavorevole, in quanto non sono emersi elementi nuovi, idonei per la concessione dell'invocato beneficio, in precedenza già negato;**

**dirigenti**

Marino Gianluigi (istanza reiterata):

**sfavorevole, in quanto non sono emersi elementi nuovi, idonei per la concessione dell'invocato beneficio, in precedenza già negato.**

.....

**allenatori**

Zizi Giuseppe Francesco:

**sfavorevole, in quanto la Corte non ha rinvenuto elementi idonei per la concessione dell'invocato beneficio;**

.....

IL PRESIDENTE  
(Dott. Pasquale de Lise)

**Publicato in Roma il 21 febbraio 2005**

IL SEGRETARIO  
(Avv. Giancarlo Gentile)

IL PRESIDENTE  
(Dott. Franco Carraro)